

## **DELIBERA N. 244/19/CONS**

### **ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ZERO BRANCO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 24 maggio 2019 (prot. n. 225855) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Zero Branco a seguito della segnalazione presentata dal sig. Matteo Pasin, in qualità di candidato nella lista “*Elisabetta Bortoletti Sindaco*”, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale per «*una di queste iniziative intitolata “Quando nasce una famiglia” [la quale] viene anche pubblicizzata nel sito internet e nella pagina Facebook della lista civica Feston, lista dell'uscente amministrazione comunale (allegati). Tale pubblicazione ingenera confusione confondendo l'Amministrazione comunale con la lista civica Feston*

ESAMINATA la documentazione, ed in particolare la nota del 14 maggio 2019 (prot. n.205637), con la quale il CO.RE.COM., all'esito di una sommaria istruttoria, contestava i fatti oggetto di segnalazione, privi del carattere di impersonalità e indifferibilità;

PRESA VISIONE delle controdeduzioni trasmesse al CO.RE.COM. in data 14 maggio 2019 dal sindaco del Comune di Zero Branco, Mirco Feston, dalle quali si evidenzia che “*la segnalazione riguarda la condivisione di un post inserito nella pagina Facebook del Comune da parte di una lista che non partecipa alla competizione elettorale, quindi di un soggetto terzo rispetto al Comune stesso*” e si afferma che “*comunque non si ritiene di essere incorsi in alcuna violazione della norma*”;

CONSIDERATO che, con la citata nota del 24 maggio 2019, il CO.RE.COM. a valle dell'istruttoria e dell'esame della documentazione acquisita, conclude proponendo l'archiviazione del procedimento in quanto l'attività segnalata è pubblicata “*su una pagina Facebook non istituzionale [...] riferibile al soggetto politico Lista civica Feston*”;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

RILEVATO che la locandina realizzata dal Comune di Zero Branco oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della locandina segnalata dal titolo “*Quando nasce una famiglia Ciclo di incontri di accompagnamento alla nascita*” previsti per le date del 4, 11 e 18 maggio 2019 presso la sala Consiliare del Comune di Zero Branco, la quale reca lo stemma ufficiale del Comune di Zero Branco e la dicitura “*in collaborazione con Caritas di Zero Branco, Oratorio P. Giorgio Frassati ed Hedera*” e “*per informazioni serviziociali@comunezerobraco.it*”;

RILEVATO che tale locandina, pubblicata in data 2 maggio 2019 anche sul sito *internet* e sul profilo *facebook* personale della *Lista Civica Feston*, lista civica dell'amministrazione uscente, risulta pubblicata sul profilo *facebook* istituzionale del Comune di Zero Branco in data 2 e 15 maggio 2019;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Zero Branco attraverso la locandina in questione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto la locandina riporta lo stemma ufficiale del Comune di Zero Branco, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché la programmazione di incontri finalizzati al sostegno della genitorialità e dello sviluppo sostenibile del progetto famiglia ben poteva essere differita nel tempo rispetto alle operazioni di rinnovo dell'Ente ovvero pubblicizzata senza ricorrere a forme di comunicazione istituzionale del Comune tenuto conto della collaborazione di altri enti alla sua realizzazione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale locandina oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l'Autorità ordina la trasmissione o la*

*pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;*

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del volantino oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

**ORDINA**

al Comune di Zero Branco di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la locandina dal titolo “*Quando nasce una famiglia Ciclo di incontri di accompagnamento alla nascita*”, recante il logo del Comune di Zero Branco, non ritenuta indispensabile in quanto la programmazione di incontri finalizzati al sostegno della genitorialità e dello sviluppo sostenibile del progetto famiglia poteva essere differita nel tempo rispetto alle operazioni di rinnovo dell'Ente ovvero pubblicizzata senza ricorrere alla comunicazione istituzionale del Comune tenuto conto della collaborazione di altri enti alla sua realizzazione, nonché di pubblicare sul sito web, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta locandina a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Zero Branco e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi